

COMUNE di CERVIGNANO D'ADDA

PROVINCIA di LODI

P.zza Municipio, 1 - Tel. 029813002 * Fax 0298850125

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

2018

APPROVATO CON delibera C.C. N. 35 del 27.11.2008 e MODIFICATO con deliberazione C.C. n. 4 del 04/03/2014 e deliberazione C.C. n. 14 del 30/03/2017, modificato con deliberazione C.C. n. 20 del 22/03/2018.

ART. 1 FONTI NORMATIVE

Il presente regolamento disciplina il servizio di polizia mortuaria su tutto il territorio del Comune di Cervignano d'Adda ad integrazione delle fonti normative vigenti, tra le quali le principali sono le seguenti:
Testo Unico delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27/0719-34, N. 1265, e successive modificazioni ed integrazioni;

D.P.R. 10/09/1990, n. 285, "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria", e successive modificazioni ed integrazioni;

Decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, "Ordinamento dello Stato Civile
Circolare R.L. n. 7/2004

Legge 30 marzo 2001 n. 130, "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri; L.R. Lombardia 18 novembre 2003, n. 22 "Norme in materia di attività e servizi necroscopici, funebri e cimiteriali".

Regolamento Regionale 9 novembre 2004 , n. 6 " Regolamento in materia di attività funebri e cimiteriali " di seguito R.R. n. 6/2004

Legge Regionale 8 febbraio 2005, n. 6 , art. 6, comma 6.

Delibera G.R. Lombardia n. 20278 del 21.1.2005

Regolamento Regionale 6.2.2007 n.1/2007

ART. 2 OGGETTO

Il presente regolamento ha per oggetto il complesso delle norme alle quali debbono attenersi, nell'ambito comunale, tutti i cittadini e la Pubblica Amministrazione relativamente alla destinazione ed all'uso dei cadaveri o parti di essi, ai trasporti funebri, alla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, alla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata ed allo loro sorveglianza, alla costruzione di sepolcri privati, alla cremazione e, in genere a tutto quanto connesso al venir meno della vita ed alla custodia delle salme, in accordo alle vigenti disposizioni di legge.

ART. 3 COMPETENZE

Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale ai sensi dell'art. 51 D.Lgs 18/8/2000 n. 267 e succ. mod.,fermo restando i compiti e le funzioni attribuiti in via esclusiva ai dirigenti responsabili del servizio di cui all'art. 107, comma 3 e seguenti, dello stesso D.Lgs.

ART. 4 RESPONSABILITÀ'

Il Comune cura che all'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nel cimitero da persone estranee al servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

ART. 5 UBICAZIONE

Ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle leggi sanitarie, R.D. 27.7.1934, n. 1265, il Comune provvede al servizio del seppellimento nel cimitero esistente sito in territorio comunale.

ART. 6

SERVIZI GRATUITI E A PAGAMENTO

Sono gratuiti i servizi classificati gratuiti dalla legge. Tra i servizi a carico del bilancio comunale sono compresi: la deposizione delle ossa in ossario comune; la dispersione delle ceneri in cinerario comune; il recupero ed il trasporto delle salme accidentate, decedute sulla pubblica via su chiamata della pubblica autorità;

per le salme di persone indigenti od appartenenti a famiglia bisognosa o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari: la fornitura del feretro, la cremazione e/o l'inumazione e l'esumazione ordinaria, sino al collocamento delle ossa in ossario comune. La situazione di indigenza o di bisogno è definita vista la composizione familiare e la situazione economica e valutabile con gli strumenti di cui alle disposizioni della legge 8 novembre 2000 n. 328

Tutti i servizi non compresi nei precedenti commi sono sottoposti a pagamento delle tariffe determinate dalla Giunta Comunale

ART. 7

ATTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO

Sono a disposizione del pubblico: l'orario di apertura e chiusura copia del presente Regolamento ogni altro documento e atto la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della normativa vigente.

ART. 8

ORARIO E MODALITÀ' DEI TRASPORTI FUNEBRI

I criteri generali per gli orari nonché le modalità per i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con ordinanza del Sindaco, in armonia con quanto disposto dalla normativa regionale.

Il trasporto comprende:

il prelievo della salma dal luogo del decesso, deposito di osservazione o dall'obitorio,

il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie,

la relativa sosta per il tempo necessario alle esequie,

il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta e,

deve seguire il percorso più breve.

ART. 9 RITI RELIGIOSI E CIVILI

I ministri di culto, sia della chiesa cattolica che degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.

ART. 10 ORARIO di APERTURA

Il cimitero sarà aperto al pubblico secondo gli orari fissati dal Sindaco ed affissi all'ingresso del cimitero stesso.

L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.

La visita al Cimitero fuori orario è subordinata al permesso del Responsabile dell'Ufficio tecnico, da rilasciarsi per comprovati motivi.

ART. 11 DISCIPLINA DELL'INGRESSO

Nel cimitero di norma, non si può entrare che a piedi. E' vietato l'ingresso:

alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso, o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;

a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;

All'interno del cimitero non è ammessa la circolazione dei veicoli privati, ad eccezione di quelli

che servono alle imprese per il trasporto di materiali, con preventiva autorizzazione degli uffici comunali, e di quelli degli organi di vigilanza sanitaria e giudiziaria nell'esercizio delle loro funzioni.

ART. 12

NORME DI COMPORTAMENTO

All'interno del cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:

tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce, bestemmiare;

entrare con motocicli o altri veicoli non autorizzati, con eccezione per le persone con gravi problemi di deambulazione appositamente autorizzati;

introdurre oggetti irriverenti;

rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamenti, lapidi; gettare fiori appassiti o rifiuti fuori degli appositi spazi o contenitori; danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;

disturbare in qualsiasi modo i visitatori, in specie con l'offerta di servizi e di oggetti, distribuire indirizzi e volantini pubblicitari;

fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie, senza la preventiva autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio competente. Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;

turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;

assistere da vicino all'esumazioni ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati da parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Responsabile dell'Ufficio competente;

qualsiasi attività commerciale;

ART. 13

ACCOMPAGNAMENTO DEI DEFUNTI

Qualora il defunto fosse accompagnato dalla banda musicale, questa potrà sostare davanti al cimitero per completare il proprio programma musicale, in accordo con i familiari.

ART. 14

AMMISSIONE NEL CIMITERO

Nel cimitero sono ricevute:

- per inumazione le salme di:
 - cittadini residenti,
 - persone decedute nel territorio del Comune,
 - cittadini ospiti di case di cura e/o residenze per anziani, la cui ultima residenza era posta nel Comune di Cervignano d'Adda
- per tumulazione le salme/ceneri/resti mortali di:
 - cittadini, anche non residenti che, all'atto del decesso o del trasferimento di salme o resti, abbiano parenti e affini di secondo grado residenti in questo comune o con diritto di sepoltura, acquisito sulla base di regolare atto stipulato in data anteriore all'entrata in vigore del presente regolamento;
 - cittadini deceduti, anche non residenti, destinati alla sepoltura nelle cappelle gentilizie.
 - coloro i quali la salma/ceneri/resti del/della coniuge o convivente, a concessione vigente, sia già stata accolta nel locale cimitero, purché destinati alla sepoltura in loculi o cellette ossario/cinerarie.

La tumulazione è a totale carico del richiedente, compresi gli eventuali danni e/o rischi connessi con l'attività richiesta.

Le sepolture a tumulazione sono oggetto di concessione.

Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme del D.P.R. n. 285/1990 così come modificate ed integrate dal R.R. n. 6/2004.

INUMAZIONE:

Per inumazione si intende sepoltura in terra, in aree assegnate per un periodo di dieci anni dal giorno della sepoltura.

TUMULAZIONE:

Per tumulazione si intende la sepoltura di feretri, cassette-resti o urne cinerarie che avvengono all'interno di opere murarie quali loculi, cripte, tombe individuale e familiari, cappelle gentilizie, costruite dal Comune o dai concessionari di aree.

ART. 15

NORME RIGUARDANTI LE SEPOLTURE A TUMULAZIONE

La concessione di loculi e cellette ossario/cinerarie prevede in dotazione anche la piastra tombale di colore e tipo di marmo uniforme.

Le epigrafi e la qualità degli ornamenti (foto, portafiori, portalampada) sono indicati della Giunta Comunale. Ogni celletta-ossario deve contenere un'unica cassetta contenente i resti mortali di un unico cadavere.

La chiusura del loculo deve essere realizzata con muratura di mattoni a una testa, intonacata nella parte esterna.

I concessionari di fosse private hanno piena libertà di scelta per epigrafi ed ornamenti. I concessionari di cappelle gentilizie hanno piena libertà di scelta per epigrafi ed ornamenti. Nelle stesse è vietato: apportare modifiche all'esterno, deporre statue o manufatti sui poggioli e modificarne la struttura interna. È consentito invece la realizzazione di vetrate artistiche, da autorizzarsi dal settore tecnico comunale dietro presentazione di apposito bozzetto. L'individuazione del nome della famiglia deve essere fatta all'esterno su lastra di marmo di analoghe dimensioni e colore a quelle già esistenti.

È vietata l'esposizione all'esterno di piante ornamentali di dimensioni che intralcino il passaggio al pubblico e lungo il passaggio dei loculi/colombari.

ART. 16

NORME RIGUARDANTI LE SEPOLTURE A INUMAZIONE

(1) Per le sepolture ad inumazione è consentita esclusivamente la posa di una cordonatura a delimitazione del posto, la posa di una lapide verticale identificativa del defunto, nonché due piccoli basamenti per il posizionamento degli eventuali accessori (esclusivamente per l'illuminazione votiva e di un vaso di fiori).

(2) I manufatti di cui sopra dovranno rispettare le seguenti specifiche:

per la cordonatura: altezza massima 15 centimetri e spessore massimo 2 centimetri; per la lapide verticale: altezza non superiore a 60 centimetri da terra; per i piccoli basamenti: dimensione massima 15 per 15 centimetri di spessore massimo 2 centimetri.

Gli eventuali accessori dovranno essere di gusto sobrio.

(3) Le fosse per inumazione di cadaveri di persone di oltre 10 anni di età, nella loro parte più profonda, devono avere una lunghezza di almeno metri 2,20 ed una larghezza di almeno metri 0,80.

(4) La posa della cordonatura e delle lapidi su tombe in campi per inumazione dovrà essere autorizzata dal Responsabile del Servizio Tecnico, previa richiesta completa della descrizione dei manufatti e dietro pagamento della relativa tariffa, quest'ultima determinata con deliberazione di Giunta Comunale.

(5) Entro sei mesi dal rilascio dell'autorizzazione dovranno essere ultimati i lavori.

(6) In assenza di richiesta da parte del parente più prossimo, trascorsi sei mesi dalla data di inumazione il Comune provvedere d'ufficio alla collocazione di un cippo e cordonatura in legno.

ART. 17

ORNAMENTO CON FIORI E PIANTE

Sulle sepolture, si possono deporre fiori o coltivare aiuole, purché radici e rami non invadano le tombe vicine. Sono ammessi pure arbusti di altezza non superiori a metri 1,10. Nel caso superassero detta misura, dovranno essere ridotti, su semplice invito dell'ufficio, all'altezza prescritta.

Qualora ci fosse inadempienza l'Amministrazione Comunale disporrà d'autorità per il taglio ed anche per lo sradicamento addebitandone il costo agli inadempienti.

ART. 18- MODALITÀ DI CONCESSIONE:

Il loculo può contenere solo il feretro del defunto per il quale è stato concesso. Madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi nella stessa cassa. In ogni loculo, ove possibile, ed indipendentemente dalla presenza del feretro, possono essere collocati, in relazione alla capienza, una o più cassette, urne cinerarie, contenitori di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi. In tal caso, sulla lastra marmorea, è prevista la possibilità di più scritte e l'esposizione di più fotografie.

E' fatto divieto di cedere in prestito un loculo o una celletta ossario anche se concessi prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento. La concessione in uso delle sepolture individuale non può essere trasferita a terzi.

L'assegnazione avviene per origine progressivo delle sepolture disponibili. Osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione.

In qualsiasi momento, il titolare di detta concessione potrà, dietro richiesta da presentare all'ufficio comunale, farvi tumulare a sue spese, in aggiunta al feretro per il quale era stata assegnata la sepoltura, una o più cassette di resti e/o urne cinerarie contenenti i resti di un familiare che sia stato in vita coniuge o parente entro il secondo grado del concessionario stesso, a condizione della capienza del loculo stesso. La durata della concessione originaria rimane inalterata."

ART. 19

SOGGETTI TITOLARI DEL DIRITTO DI DISPORRE DELLE SALME

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente regolamento, i soggetti che hanno titolo giuridico a disporre per la sepoltura della salma, fatta eccezione per la cremazione per la quale si rimanda a quanto previsto dall'art. 12 del R.R. n. 6/2004 sono: il coniuge o convivente more uxorio o, in difetto di questi, il parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del Codice Civile, o, nel caso di concorso di più parenti e/o affini dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi.

2. In sostituzione dei soggetti di cui al comma 1 il titolo giuridico a disporre della sepoltura può essere esercitato da un soggetto munito di speciale procura redatta nella medesima forma della concessione-contratto.

ART. 20

CONCESSIONI

La concessione è l'atto scritto, attraverso il quale il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile, né trasferibile, né cedibile. L'atto di concessione deve indicare: La natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma;

- la durata;
- il concessionario;
- il destinatario;
- gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, comprese le condizioni di decadenza o di revoca.

Spetta al responsabile dell'ufficio demografico, l'emanazione degli atti previsti dal presente Regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione, ed ogni altro analogo adempimento quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del Regolamento stesso. Nel caso in cui il pagamento della concessione avviene tramite rateizzazione, l'atto di concessione sarà stipulato successivamente al pagamento dell'ultima rata.

ART. 21 DURATA DELLE CONCESSIONI

1. Le concessioni, sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. n. 285/1990, fatte salve le concessione pregresse poste in essere prima dell'entrata in vigore di detta normativa.
2. La durata è fissata:
 - a) in 99 anni per le cappelle di famiglia;
 - b) in 20 anni per gli ossari e le urne cinerarie;
 - c) in 30 anni per i loculi,
 - d) in 30 anni per le tombe singole e plurime.
3. In caso di decesso del concessionario, di una sepoltura privata i discendenti legittimi e le altre persone che, ai sensi del precedente art. 19 hanno titolo sulla concessione, sono tenuti a dare notizia all'ufficio demografico, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornare l'intestazione della concessione a favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.

4. Per le concessioni cimiteriali vigenti aventi durata diversa rispetto a quanto previsto al comma 2, alla scadenza, in caso di rinnovo, si applicherà la durata di cui al predetto comma.
5. La decorrenza dei periodi di durata delle concessioni cimiteriali è stabilita come segue:
 - a) dalla effettiva occupazione del manufatto da parte della prima salma, nei casi di concessioni rilasciate solo in presenza della salma o delle ceneri per i loculi, per le tombe individuali, dei resti o ceneri per gli ossari, delle ceneri per le nicchie per urne cinerarie;
 - b) dalla data di stipula del contratto nei casi di concessione a persone viventi, in deroga al punto al 1° capoverso punto 5a), a favore di quel richiedente, coniuge superstite o parente e affini di secondo grado del defunto, in vista del futuro affiancamento;
 - c) nel caso in cui per qualsiasi motivo non sia stato stipulato l'atto di concessione cimiteriale al momento della richiesta della concessione stessa, i termini contrattuali avranno decorrenza anziché dalla data di stipula del contratto, dalla data del pagamento o dalla data del decesso.

ART. 22

SCADENZA DELLA CONCESSIONE

L'Amministrazione si impegna - nel mese di ottobre di ciascun anno - ad informare i concessionari o gli aventi diritto la scadenza della concessione tramite comunicazione scritta e/o con apposito avviso posto sulle sepolture interessate, comunicando anche il periodo previsto in cui saranno effettuate le operazioni di esumazione ed estumulazione.

Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui sopra, i congiunti di cui all'art. 19, con apposita domanda indirizzata all'ufficio demografico, dovranno comunicare l'intenzione di ottenere la concessione per cellette ossario/cinerarie per la conservazione dei resti mortali. Entro lo stesso termine, i concessionari o gli aventi diritto di concessioni relative a sepolture per tumulazione (loculi, cellette ossario/cinerarie, cappelle) potranno richiedere il rinnovo della concessione per la durata in vigore al momento della richiesta, previo pagamento della tariffa in vigore all'atto della richiesta.

Nel caso di non completa mineralizzazione della salma, e non pervenga all'Amministrazione alcuna comunicazione e/o richiesta, il feretro estumulato sarà fatto inumare, come prescrive l'art. 86 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990 n. 285, nel campo riservato agli indecomposti al fine della completa mineralizzazione della salma, per un periodo di cinque anni, riducibile a due anni ove siano utilizzate sostanze biodegradanti. Trascorso tale periodo i resti mortali saranno esumati e posti nell'ossario comune.

Qualora invece la salma estumulata sia rinvenuta in condizione di completa mineralizzazione, si provvederà alla raccolta dei resti mortali ed al loro inserimento nell'ossario comune.

ART. 23

ONERI DELLE CONCESSIONI E DELLE OPERAZIONI CIMITERIALI

Con la sola esclusione della inumazione in campo comune, tutte le altre concessioni sono soggette al costo di concessione vigente al momento della stipula dell'atto. Il concessionario, prima della stipula, dovrà versare l'importo della concessione e dei diritti contrattuali. Le operazioni (scavi, ecc.,) di inumazione/tumulazione e di esumazione/estumulazione, anche se effettuate in campo comune, sono gravate dalle spese per le operazioni cimiteriali, da pagarsi all'atto della comunicazione del decesso o in corrispondenza alle operazioni di esumazione/estumulazione.

Le esumazioni o le estumulazioni che siano ordinate dall'Autorità Giudiziaria, sono eseguite previo pagamento della relativa tariffa a carico della parte nel cui interesse l'esumazione o l'estumulazione è ordinata. In tali casi, il pagamento deve essere sempre preventivo all'esecuzione delle relative operazioni. La definizione dei costi e le relative variazioni sono stabilite da appositi atti deliberativi della Giunta Comunale.

Le spese di manutenzione delle fosse sia a inumazione che a tumulazione, delle cappelle gentilizie, dei loculi, degli ossari e cinerari, sono a carico del concessionario. E' possibile rateizzare e/o dilazionare il pagamento della sola concessione (escludendo quindi i lavori di scavi ecc) su esplicita e motivata richiesta del concessionario.

La somma rateizzata e /o dilazionata dovrà essere versata entro 6 (SEI) mesi dal provvedimento di autorizzazione e sulla stessa si applicano gli interessi nella misura pari all'interesse legale in vigore alla data del provvedimento di rateizzazione emesso dal Responsabile del competente ufficio.

Gli interessi saranno calcolati in ragione dei giorni che intercorrono dalla data di dilazione e/o rateizzazione alla data di scadenza di ciascuna rata.

ART. 24 PRENOTAZIONI

Se compatibile con le norme regionali vigenti, il Comune ha facoltà di accettare la richiesta di prenotazione dei manufatti ancora da costruire. La prenotazione è valida solo dopo che gli interessati abbiano versato un deposito cauzionale infruttifero pari al 50% del corrispettivo della tariffa vigente per le concessioni del manufatto di cui trattasi. La prenotazione sarà trasformata in concessione, dietro relativo saldo della tariffa, in vigore al momento, non appena il manufatto sarà dichiarato ufficialmente utilizzabile.

Qualora dopo il versamento del deposito cauzionale, per qualsiasi ragione, la concessione non fosse accordata, il Comune è tenuto alla sola restituzione del medesimo deposito cauzionale infruttifero, senza oneri di sorta.

ART.25 USO DELLE SEPOLTURE PRIVATE

Fatto salvo quanto già negli articoli precedenti, il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario ed a quelle della sua famiglia, ovvero alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario (istituto ecc.), fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazione previste nell'atto di concessione (per la tomba, cappella). Per famiglia del concessionario è da intendersi

- coniuge,
- ascendenti e dai discendenti in linea retta e collaterale,
- dai fratelli e sorelle (germani, consanguinei, uterini,
- dai generi e dalle nuore,
- dai conviventi del concessionario o dei suoi eredi, da questi autorizzati con apposita dichiarazione, resa con le modalità di cui all'art. 47 T.U. 445/2000. La convivenza deve essere attestata mediante autocertificazione,

Per gli ascendenti e discendenti in linea retta, il diritto di tumulazione è stato implicitamente acquisito dal fondatore il sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione. Per i collaterali ed affini la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con apposito dichiarazione ai sensi dell'art. 47 del T.U. 445/2000 da presentare al servizio comunale competente, che dopo verifica, darà il nulla osta.

Su richiesta del concessionario potranno essere sepolte quelle persone che non risultano legate al titolare della concessione a condizione che:

- a. per ogni tumulazione di salma venga corrisposta la tariffa di concessione stabilita per i loculi individuali di cui ai gruppi A B C D E – 5° fila in alto.**
- b. per la tumulazioni di resti ossei o ceneri venga corrisposta la tariffa di concessione stabilita per la concessione di nicchia individuale di cui ai gruppi F G.**

ART.26 TUMULAZIONE PROVVISORIA

A richiesta della famiglia del defunto, o di coloro che le rappresentano, il feretro è provvisoriamente deposto in un apposito loculo previo pagamento del canone stabilito in tariffa. La concessione provvisoria è ammessa in attesa della costruzione di loculi a cura del Comune, o della tomba e/o cappella gentilizia, o in attesa della cremazione.

La durata del deposito provvisorio è fissato dall'ufficio demografico limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei lavori necessari per realizzazione di tomba, loculi, cappella, ecc, purché sia inferiore a 3 mesi, rinnovabili eccezionalmente fino ad un totale di 9 mesi. Il canone di utilizzo è calcolato in trimestri, con riferimento al giorno della tumulazione. Le frazioni di trimestre sono computate come trimestre intero. A garanzia è richiesta la costituzione di un deposito cauzionale infruttifero nella misura stabilita in tariffa.

Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga, l'ufficio tecnico comunale previa diffida, servendosi del deposito cauzionale di cui sopra, provvederà a inumare il cadavere in campo comune.

ART.27 DIVISIONI

I posti in una cappella gentilizia possono essere suddivisi tra più concessionari. Una concessione può individuare quote separate per la intestazione di un'unica cappella gentilizia. La richiesta deve essere sottoscritta da tutti i concessionari. Più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.

ART. 28 RETROCESSIONI

La retrocessione, applicabile esclusivamente a loculi, cellette ossario/cinerarie di configura come parziale rimborso che l'Amministrazione riconosce ai concessionari o agli aventi diritto a fronte di abbandono della concessione prima dei termini di scadenza. Essa è riconosciuta nei seguenti casi:

1. quando il manufatto stesso non sia stato occupato;
2. quando si trasferisca la salma in altro manufatto in concessione;
3. quando si trasferisca la salma in altro cimitero;

ART. 29 QUANTIFICAZIONE DELLA RETROCESSIONE

La retrocessione per i punti 1) - 2) - 3) dell'art. 28, ENTRO 5 ANNI dalla concessione, darà diritto al rimborso al concessionario del 25% del corrispettivo pagato.

La retrocessione di cui sopra darà diritto al rimborso al concessionario del 90% del corrispettivo pagato a condizione che la somma retrocessa venga utilizzata solo ed esclusivamente per l'acquisto immediato di area per la costruzione di cappella cimiteriale.

ART. 30 RINUNCIA

Il concessionario ha facoltà, in qualsiasi momento, di rinunciare alla concessione di cui sia titolare, fermo restando l'assolvimento degli obblighi fino al momento finale della concessione. La rinuncia deve pervenire al Comune in forma scritta. Essa ha effetto a decorrere dal giorno successivo a quello in cui il concessionario ha provveduto a liberare integralmente il sepolcro ed al suo pieno ripristino nelle condizioni di utilizzabilità.

In tal caso la concessione tornerà in libera disponibilità del Comune che nulla rimborserà ai rinuncianti.

AREE LIBERE:

Il Comune può rientrare nella disponibilità di aree libere, oltre che per decadenza, anche a seguito di rinuncia a concessione. Queste possono essere accettate quando non siano state eseguite opere necessarie alla tumulazione o l'area sia libera da salme, ceneri e resti. La rinuncia non è soggetta a rimborsi, vincoli o condizione alcuna e si intende fin da principio irrevocabile.

AREE OCCUPATE DA MANUFATTI:

Il comune può rientrare nella disponibilità di aree anche già occupate da manufatti, a seguito di rinuncia, anche quando:

- L'area sia stata liberata dal manufatto su di essa edificato.

- In alternativa, il concessionario, al momento della rinuncia, sia accompagnato da persona che acquisisca la nuova concessione e che dichiari di accettare l'area con la presenza dei manufatti esistenti e versa al Comune la somma stabilita in tariffa dalla G.C.

La rinuncia per qualsiasi caso sopra esposto non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna e si intende fin da principio irrevocabile.

ART. 31

DECADENZA

1. La decadenza della concessione cimiteriale può essere dichiarata dall'Amministrazione nei seguenti casi:

- a) quando la sepoltura non sia occupata entro 90 gg. dalla data di stipula della concessione, fatte salve le concessioni in prenotazione pregresse e per i futuri affiancamenti del coniuge, e per particolari ed eccezionali situazioni debitamente motivate;
- b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o speculazione;
- c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati;
- d) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria e comunque quando via sia grave inadempienza agli obblighi di manutenzione della sepoltura, così come accertato dal settore tecnico comunale;
- e) in ogni altro caso quando vi sia grave inadempienza ad altro obbligo previsto nell'atto di concessione e di tutte le norme del presente regolamento, così come accertato dai competenti uffici comunali.

Nei casi di irreperibilità la comunicazione verrà pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio comunale e presso il cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi. Pronunciata la decadenza della concessione, verrà disposta, in caso di inerzia degli aventi titolo, la traslazione delle salme/resti/ceneri rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.

ART.32

REVOCA

Salvo quanto previsto dal DPR 285/1990 è facoltà dell'Amministrazione Comunale ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso, quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero e per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

Verificatesi questi casi, la concessione in essere viene revocata dal responsabile dell'Ufficio tecnico comunale e, agli aventi diritto viene concesso, a titolo gratuito e per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di una sepoltura in loculo indicata dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasferimento delle spoglie dalla vecchia alla nuova destinazione.

Dalla decisione presa e per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione Comunale dovrà dare preavviso di un mese al concessionario, ove noto oppure, in difetto mediante pubblicazione all'albo comunale per la durata di 60 giorni, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. La traslazione, avverrà nel giorno stabilito anche senza la presenza del concessionario.

ART. 33

ESUMAZIONI

1. Per esumazione si intende il disseppellimento di un cadavere precedentemente inumato. Le esumazioni sono disciplinate dall'art. 20 del R.R. n. 6/2004. Le fosse che vengono liberate a seguito delle operazioni di esumazioni effettuate sono destinate per nuove inumazioni.
2. Le esumazioni possono essere ordinarie e straordinarie

ART. 34 ESUMAZIONI ORDINARIE

1. Le esumazioni ordinarie si eseguono, di norma, dopo un decennio dalla inumazione e possono aver luogo nei mesi da gennaio a aprile e nei mesi da ottobre a dicembre. Non è prevista la presenza di personale tecnico ispettivo del competente servizio ASL. Prima di procedere all'attivazione di tutte le operazioni di esumazione, occorre verificare che le salme da esumare non siano portatrici di radioattività; in caso positivo si applica quanto previsto dal comma 12 dell'art. 20 del R.R. n. 6/2004.

2. La regolazione delle esumazioni ordinarie è di competenza del servizio demografico.

Si garantisce l'informativa alla cittadinanza circa i periodi di effettuazione delle operazioni di esumazione provvedendo ad inviare ai familiari del defunto una comunicazione indicando il costo e le modalità di esecuzione delle operazioni.

Quest'ultimi devono versare la tariffa prevista per il servizio di esumazione ordinaria e, se interessati, possono presenziare allo svolgimento di dette operazioni.

ART. 35

ESUMAZIONI STRAORDINARIE

1. Le esumazioni straordinarie, ossia eseguite prima del prescritto turno ordinario di scadenza, sono ammesse soltanto nei seguenti tre casi:

a) per ordine dell'Autorità Giudiziaria;

b) trasporto in altra sepoltura;

c) cremazione.

2. Le esumazioni straordinarie possono essere eseguite nei mesi da gennaio a aprile e nei mesi da ottobre a dicembre, salvo i casi ordinati dall'A.G.. Non è prevista la presenza di personale tecnico ispettivo dell'ASL fatto salvo il caso in cui gli operatori cimiteriali ravvisino la necessità dell'adozione di particolari misure precauzionali di natura igienico - sanitaria;

3. la constatazione della perfetta tenuta del feretro e l'adozione di tutte le cautele necessarie affinché il trasferimento in altra sede possa essere eseguito senza pregiudizio per la salute pubblica, devono essere eseguite dagli operatori cimiteriali.

ART. 36

ESTUMULAZIONI

1. Per estumulazione si intende il disseppellimento di un cadavere precedentemente tumulato. Le estumulazioni sono regolate dall'art. 20 del R.R. n. 6/2004.

2. Le estumulazioni possono essere ordinarie e straordinarie e sono soggette al pagamento secondo quanto stabilito da atto in tariffa.

ART. 37

ESTUMULAZIONI ORDINARIE

1. Le estumulazioni ordinarie si eseguono alla scadenza del periodo di concessione o, per effettuare altra tumulazione quando siano trascorsi almeno venti anni dalla tumulazione.

2. Il disseppellimento di una salma tumulata in una concessione perpetua, si considera estumulazione ordinaria allorquando venga eseguito dopo 20 anni dalla tumulazione.

3. Le estumulazioni ordinarie possono avere luogo in tutti i mesi dell'anno con preferenza per i mesi da gennaio a aprile e nei mesi da ottobre a dicembre. Non è prevista la presenza di personale tecnico ispettivo del competente servizio ASL. Prima di procedere ad eseguire tutte le operazioni di estumulazione ordinaria occorre verificare che i cadaveri da estumulare non siano portatori di radioattività; in caso positivo si applica quanto previsto dal comma 12 art. 20 del R.R. n. 6/2004.

4. La regolazione delle estumulazioni ordinarie è di competenza dell'ufficio demografico. L'informativa alla cittadinanza circa i periodi di effettuazioni delle operazioni di estumulazione è eseguita a norma dei commi 4 e 5 dell'art. 20 del R.R. n. 6/2004.

5. I soggetti di cui all'art. 19 del presente regolamento devono versare la tariffa prevista per il servizio di estumulazione ordinaria e, se interessati, possono presenziare allo svolgimento di dette operazioni.

6. Agli operatori cimiteriali spetta stabilire se il cadavere risulta mineralizzato o meno, al momento della estumulazione.

ART. 38

ESTUMULAZIONI STRAORDINARIE

1. Le estumulazioni straordinarie si eseguono prima della scadenza della concessione, ovvero prima che siano decorsi 20 anni dalla tumulazione.

2. Le estumulazioni straordinarie possono essere eseguite in tutti i periodi dell'anno con preferenza per i mesi da gennaio a aprile e nei mesi da settembre a ottobre. E' prevista la presenza di personale tecnico-ispettivo dell'ASL quando gli operatori cimiteriali ravvisino la necessità dell'adozione di particolari misure di natura igienico-sanitaria.

3. Alle estumulazioni straordinarie si applicano le disposizioni relative alle esumazioni straordinarie previste dal presente regolamento.

ART. 39

LAVORI ALL'INTERNO DEL CIMITERO

Gli interessati che debbono eseguire nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, possono avvalersi dell'opera di privati imprenditori, da loro liberamente scelti.

Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra, gli interessati dovranno munirsi di apposita autorizzazione del Comune. Anche le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci ed i lavori di ordinaria manutenzione in genere necessitano di permesso rilasciato dal settore tecnico comunale. La manutenzione delle sepolture spetta ai concessionari. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e/o straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, di sicurezza o di igiene.

Il personale delle imprese e comunque tutto quello ammesso ad eseguire lavori all'interno del cimitero locale, deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni degli articoli seguenti.

L'Amministrazione Comune ha la facoltà, a mezzo delle procedure previste dalla normativa in vigore, di affidare le operazioni necessarie per l'inumazione in campo comune, per la tumulazione in loculi, cellette-ossari e cinerari a ditta specializzata. Tali spese, se dovute, saranno rimborsate dai familiari secondo quanto stabilito in tariffa.

ART.40

AUTORIZZAZIONI E PERMESSI DI COSTRUZIONE DI SEPOLTURA PRIVATE E COLLOCAZIONE DI RICORDI FUNEBRI

I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvati dal settore Tecnico comunale. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.

Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.

La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti e ai servizi del cimitero.

Le variazioni di carattere ornamentale devono essere autorizzate,

In ogni caso qualsiasi variante in corso d'opera deve essere autorizzata.

Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.

I concessionari di sepoltura hanno facoltà di collocare lapidi, ricordi e similari.

ART.41

RESPONSABILITÀ'- DEPOSITO CAUZIONALE

Le autorizzazioni ed i permessi di cui ai precedenti articoli sono subordinati al versamento di una somma a titolo di deposito cauzionale, fissato in tariffa, a garanzia della corretta esecuzione delle opere e del risarcimento di eventuali danni.

I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni arrecati al Comune e o a terzi, salvo il diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.

ART.42

RECINZIONE AREE- MATERIALE DI SCAVO

Nella costruzione di tombe individuali e di famiglia, di cappelle gentilizie, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato per evitare eventuali danni a cose, visitatori e/o eventuale personale in servizio.

E' vietato occupare spazi attigui senza apposita autorizzazione.

I materiali di scavo e di rifiuto devono essere trasportati alle discariche evitando di spargere materiali o di imbrattare o di danneggiare opere. In ogni caso, l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

ART.43

INTRODUZIONE VEICOLI E DEPOSITO MATERIALI

E' permessa la circolazione dei soli veicoli necessari alle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti e la sosta per il tempo strettamente necessario.

Sull'area concessa è vietato attivare laboratori di sgrossamento dei materiali.

Nei giorni festivi ed in occasione della Commemorazione dei defunti, il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e reso libero da cumuli di sabbia, terra, calce ecc.

ART.44

ORARIO DI LAVORO

L'orario di lavoro per le imprese coincide con l'orario di apertura al pubblico del cimitero.

ART. 45

VIGILANZA

Il personale del settore tecnico comunale controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni e permessi rilasciati. Essi possono impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche al fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge.

ART. 46 - RECUPERO MATERIALI:

Alla scadenza del periodo di concessione della sepoltura o al momento della estumulazione/esumazione, tutti i segni funerari quali: monumenti funebri, ritratti, statue, o altro di importanza artistica o di ricordo, possono essere ritirati dagli aventi diritto. Se tale facoltà non viene rivendicata dagli aventi diritto, nei modi e termini indicati nell'informativa di scadenza della concessione di cui al precedente art. 22, questi beni diventeranno di proprietà dell'Amministrazione Comunale."

ART. 47

SMALTIMENTO RIFIUTI

I rifiuti quali fiori, corone, ceri e similari dovranno essere raccolti in contenitori presenti all'interno del cimitero e verranno, dagli addetti, posti nei contenitori usati per lo stoccaggio dei rifiuti urbani.

E' vietato il deposito nei contenitori per rifiuti urbani di materiali quali rottami, lapidi e similari, essi dovranno essere smaltiti separatamente nelle discariche o negli impianti di trattamento autorizzati.

I rifiuti di zinco e di piombo recuperato dalle operazioni di estumulazione devono essere conferiti al recupero, previa disinfezione o lavaggio con soluzioni detergenti e disinfettanti.

ART. 48

CREMAZIONE

1. Il Comune, non avendo dotato il Cimitero di forno crematorio, di cui all'art. 78 del D.P.R. n. 285/1990, per procedere alla cremazione si avvale dell'impianto funzionante più vicino che risulti disponibile.

ART. 49

MODALITA' PER IL RILASCIO DELLA AUTORIZZAZIONE DELLA CREMAZIONE

1. L'autorizzazione di cui alla Legge n. 130/2001 ed all'art. 12 del R.R. n. 6/2004 è rilasciata in presenza delle condizioni ivi indicate.

2. Le modalità operative sono determinate dall'ufficio preposto al rilascio delle autorizzazioni di cui trattasi ossia l'Ufficiale dello stato civile.

ART. 50 URNE
CINERARIE

1. Compiuta la cremazione, le ceneri sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria che viene sigillata. L'urna deve essere di materiale resistente.
 2. Ciascuna urna cineraria deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione di nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.
 3. A richiesta degli interessati ed in base a concessione, l'urna è collocata nel cimitero in apposita nicchia. Ogni nicchia deve contenere un'unica urna cineraria.
- Può, altresì, essere autorizzata la collocazione in altra sepoltura privata come posa cassetina.

ART. 51
DISPOSIZIONI ED AFFIDAMENTO DELLE CENERI

Per la cremazione si segue quanto disposto dalla Legge 30 marzo 2001 n° 130. La cremazione deve avvenire in conformità a quanto stabilito dalle normative vigenti in materia di tumulazione, di spargimento delle ceneri, volontà del defunto, ecc. La cremazione è gratuita solamente nel caso si tratti di salma di persona indigente. Le procedure per la dispersione delle ceneri all'interno del cimitero e/o per la consegna ed affidamento delle stesse ai familiari, sono regolate dalla legge n. Legge n. 130/2001, dalla Legge Regionale n. 22/2003 e dal R.R. n. 6/2004 artt. 13 e 14.

ART. 52
ILLUMINAZIONE VOTIVA

Ogni sepoltura può avere una lampada votiva.

La gestione del servizio di illuminazione votiva delle tombe del cimitero comunale è affidato secondo le vigenti disposizioni in materia.

Le tariffe e le modalità sono determinate con deliberazione della Giunta Comunale.

ART. 53 DISPOSIZIONI VARIE

MAPPE

Presso l'ufficio demografico è tenuto il Registro delle Sepulture per il continuo aggiornamento delle posizioni e concessioni, detto Registro può essere tenuto anche con mezzi informatici; il Registro è documento probatorio, insieme alla relativa cartografia, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative al cimitero. SCHEDARIO DEI DEFUNTI

Presso l'ufficio demografico è depositato lo schedario e lo scadenziario, allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare alle scadenze le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.

Il Responsabile di Servizio è tenuto a predisporre entro il mese di Settembre di ogni anno l'elenco delle concessioni in scadenza, da inoltrare al Sindaco o Assessore competente.

ART. 54
CAUTELE

- 1.** Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, imbalsamazioni, esumazioni, traslazioni, ecc...) od una concessione (aree, loculi, nicchie, ecc.) o l'apposizione di croci, lapidi, busti o la costruzione di tombini, edicole, monumenti, ecc..., s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.
- 2.** In caso di contestazione l'Amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.
- 3.** Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza passata in giudicato.

ART. 55 CONCESSIONI
PREGRESSE

Le concessioni assegnate prima della entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.

ART. 56
SEPOLTURE PRIVATE A TUMULAZIONI PREGRESSE - MUTAMENTO DEL RAPPORTO
CONCESSORIO

1. Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell'immemorabile", quale presunzione "juris tantum" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.

2. Il Consiglio Comunale può stabilire che il riconoscimento di tale diritto avvenga in via amministrativa, anziché ordinariamente in via giurisdizionale. In tal caso lo stesso provvedimento determinerà le procedure, la documentazione e gli altri elementi necessari per far luogo al provvedimento di riconoscimento.

ART. 57
SANZIONI

Per le violazioni al presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, le sanzioni previste dall'art. 10-bis della legge regionale n. 22/2004, introdotto dalla legge regionale n. 6/2005

ART. 58

EFFICACIA DELLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO

Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore. Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme del Regolamento precedente, può, nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento, presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenerne formale riconoscimento.

il provvedimento del Sindaco con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto del Regolamento precedente è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di cui trattasi.

ART. 59
RINVIO A DISPOSIZIONI DI LEGGE

Per quanto non previsto espressamente dal presente Regolamento, si osservano le disposizioni di cui all'art. 1 del presente Regolamento e la normativa nazionale e regionale in vigore.

ART. 60
ABROGAZIONE DI PRECEDENTI DISPOSIZIONI

Con l'entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il precedente regolamento comunale.

1) Regolamento Regionale 9 novembre 2004, n. 6 - Art. 2. Definizioni 1. Ai fini del presente

regolamento si intende per:

- addetto al trasporto funebre: persona fisica titolare o dipendente, incaricata di pubblico servizio, appartenente ad impresa funebre preventivamente autorizzata ad eseguire il trasporto di feretri;
- animali di affezione: animali appartenenti alle specie zoofile domestiche, ovvero cani, gatti, criceti, uccelli da gabbia, cavalli sportivi e altri animali domestici di piccole o medie dimensioni, nonché altri animali che stabilmente o occasionalmente convivono con l'uomo;
- attività funebre: servizio che comprende ed assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni: a) disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso, su mandato dei familiari; b) vendita di casse ed altri articoli funebri, in occasione del funerale; c) trasporto di cadavere, inteso come trasferimento della salma dal luogo del decesso al luogo di osservazione, al luogo di onoranze, al cimitero o crematorio;
- autofunebre: mezzo mobile autorizzato al trasporto di salme o cadaveri;
- avente diritto alla concessione: persona fisica che per successione legittima o testamentaria è titolare della concessione di sepoltura cimiteriale o di una sua quota;
- autopsia: accertamento delle cause di morte o di altri fatti riguardanti il cadavere, disposto dall'autorità giudiziaria;
- bara o cassa: cofano destinato a contenere un cadavere;

- cadavere: corpo umano privo delle funzioni vitali, di cui sia stata accertata la morte;
- cassetta resti ossei: contenitore di ossa o resti mortali assimilabili;
- cassone di avvolgimento in zinco: rivestimento esterno al feretro utilizzato per il ripristino delle condizioni di impermeabilità in caso di tumulazione in loculo stagno;
- ceneri: prodotto della cremazione di un cadavere, di ossa o di resti mortali assimilabili o di sito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;
- cinerario: luogo destinato alla conservazione di ceneri;
- cimitero: luogo di conservazione permanente di spoglie umane e di memoria storica per la collettività;
- cofano per trasporto salma: contenitore dotato di adeguata resistenza meccanica per il trasporto di una salma, atto ad impedirne la vista esterna e dotato di sistemi di garanzia contro la percolazione dei liquidi cadaverici;
- cofano di zinco: rivestimento, di norma interno alla bara, da utilizzare nella tumulazione in loculo stagno;
- colombaro o loculo o tumulo o forno: vano di adeguate dimensioni per la collocazione di un feretro, una o più urne cinerarie, una o più cassette di resti ossei, un contenitore di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;
- concessione di sepoltura cimiteriale: atto con il quale un soggetto avente titolo costituisce a favore di un terzo il diritto di uso di una porzione di suolo o manufatto cimiteriale. Si configura in una concessione amministrativa se rilasciata dal comune e in una cessione di un diritto reale d'uso, se disposta da un soggetto di diritto privato;
- contenitore di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi: contenitore biodegradabile e combustibile, in genere di legno, cartone o altro materiale consentito, atto a nascondere il contenuto alla vista esterna e di sopportarne il peso ai fini del trasporto, in cui racchiudere l'esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;
- cremazione: riduzione in ceneri del feretro o del contenitore di parti anatomiche riconoscibili o dell'esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi o di ossa;
- crematorio: struttura di servizio al cimitero destinata, a richiesta, alla cremazione di cadaveri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, parti anatomiche riconoscibili, ossa;
- decadenza di concessione cimiteriale: atto unilaterale della pubblica amministrazione col quale si interrompe la concessione prima della naturale scadenza per inadempimento del concessionario;
- deposito mortuario: luogo all'interno di un cimitero destinato alla sosta temporanea di feretri, urne cinerarie, cassette di resti ossei, contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, in attesa di sepoltura o cremazione;
- deposito di osservazione: luogo nel quale mantenere in osservazione una salma per evidenziarne eventuali segni di vita, prima dell'accertamento di morte;
- deposito temporaneo: sepoltura o luogo all'interno di un cimitero destinati alla collocazione temporanea di feretri, cassette di resti ossei, urne cinerarie, in attesa della tumulazione definitiva;
- dispersione: versamento del contenuto di un'urna cineraria in un luogo all'interno del cimitero, sia all'aperto che al chiuso, o all'esterno del cimitero, in natura;
- esiti di fenomeni cadaverici trasformativi: trasformazione di cadavere o parte di esso in adipocera, mummificazione, codificazione;
- estinzione di concessione cimiteriale: cessazione della concessione alla naturale scadenza;
- estumulazione: disseppellimento di un cadavere precedentemente tumulato;
- estumulazione ordinaria: estumulazione eseguita scaduta la concessione, ovvero, prima di tale data, qualora si deve procedere in loco ad altra tumulazione, dopo un periodo di tempo pari ad almeno venti anni, se eseguita in loculo stagno, e dieci anni, se eseguita in loculo aerato;
- estumulazione straordinaria: estumulazione eseguita prima della scadenza della concessione, ovvero prima dei venti anni se eseguita in loculo stagno e prima dei dieci anni, se eseguita in loculo areato;
- esumazione: disseppellimento di un cadavere precedentemente inumato;
- esumazione ordinaria: esumazione eseguita scaduto il turno ordinario di inumazione fissato dal comune;
- esumazione straordinaria: esumazione eseguita prima dello scadere del turno ordinario di inumazione;
- feretro: insieme della bara e del cadavere ivi contenuto;
- fossa: buca, di adeguate dimensioni, scavata nel terreno ove inumare un feretro o un contenitore biodegradabile;
- gestore di cimitero o crematorio: soggetto che eroga il servizio cimiteriale o di cremazione, indipendentemente dalla forma di gestione;
- giardino delle rimembranze: area definita all'interno di un cimitero in cui disperdere le ceneri;
- impresa funebre o di onoranze o pompe funebri: soggetto esercente l'attività funebre;
- inumazione: sepoltura di feretro in terra;
- medico curante: medico che ha assistito il defunto nel decorso diagnostico-terapeutico preliminare al decesso;

- obitorio: luogo nel quale mantenere in osservazione e custodire una salma, in attesa di procedere ad indagini autoptiche o del riconoscimento, o salme di persone decedute in luoghi pubblici o in abitazioni antigieniche;
- operatore funebre o necroforo o addetto all'attività funebre: persona che effettua operazioni correlate all'attività funebre, come previste dal relativo contratto collettivo nazionale di lavoro;
- ossa: prodotto della scheletrizzazione di un cadavere;
- ossario comune: ossario destinato alla conservazione indistinta di ossa;
- revoca di concessione cimiteriale: atto unilaterale della pubblica amministrazione col quale si interrompe la concessione prima della naturale scadenza per motivi di pubblica utilità;
- riscontro diagnostico: accertamento delle cause di morte a fini esclusivamente sanitari ed epidemiologici;
- sala del commiato: luogo dove mantenere prima della sepoltura una salma e dove si svolgono i riti di commiato;
- salma: corpo inanimato di una persona fino all'accertamento della morte;
- sostanze biodegradanti: prodotti a base batterico enzimatica che favoriscono i processi di scheletrizzazione del cadavere, o la ripresa dei processi di scheletrizzazione, in esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;
- spazi per il commiato: luoghi all'interno o all'esterno del cimitero, anche attigui al crematorio, nei quali vengono deposti i feretri e si svolgono riti di commiato, nonché gli spazi pubblici idonei ai funerali civili;
- tanatoprassi: processi di tanatocosmesi e di limitato rallentamento nel tempo dei processi putrefattivi con lo scopo di migliorare la presentabilità del cadavere;
- tomba familiare: sepoltura a sistema di inumazione o tumulazione, con capienza di più posti, generalmente per feretri, con adeguato spazio anche per collocazione di cassette di resti ossei e di urne cinerarie;
- traslazione: operazione di trasferimento di feretro interna o esterna al cimitero da una sepoltura ad un'altra;
- trasporto di cadavere: trasferimento di un cadavere dal luogo di decesso o rinvenimento al cimitero, al luogo di onoranze, al crematorio o dall'uno all'altro di questi luoghi, mediante l'utilizzo di mezzi idonei e del personale necessario. Nella nozione sono compresi il collocamento del cadavere nella bara, il prelievo del feretro e il suo trasferimento, la consegna al personale incaricato delle onoranze, delle operazioni cimiteriali o della cremazione;
- trasporto di salma: trasferimento di salma dal luogo di decesso o di rinvenimento al deposito di osservazione, al luogo di onoranze, all'obitorio, alle sale anatomiche, alla sala del commiato, alla propria abitazione, mediante l'utilizzo di mezzi idonei e del personale necessario. Nella nozione sono compresi il collocamento della salma nel cofano, il prelievo di quest'ultimo, il trasferimento e la consegna al personale incaricato della struttura di destinazione;
- tumulazione: sepoltura in loculo, nicchia, forno, tomba di famiglia, di feretro, cassetta di resti ossei o urna cineraria, contenitore di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;
- urna cineraria: contenitore di ceneri.